
**IVA E ASSOCIAZIONI: CESSAZIONE REGIME L. 398/91 al 31/12/2025 E
NUOVE REGOLE DALL'1/1/2026**

**ATTENZIONE ! LA PRESENTE CIRCOLARE RIGUARDA ANCHE LE ASSOCIAZIONI
SENZA PARTITA IVA .**

**Dall'1/1/2026 gli enti del terzo settore saranno tenuti ad applicare in
via esclusiva i regimi fiscali speciali e/o forfettari previsti dal dlgs
117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE).**

SOGGETTI IN REGIME L. 398/1991

**Dall'1/1/2026 le associazioni non potranno più applicare il regime ex L. 398/1991
TALE REGIME RIMARRA' OPERATIVO SOLO PER LE ASD E SSD (tale cessazione non
potrà essere oggetto di proroga) .**

NUOVE REGOLE IVA DALL'1/1/2026

**Con da nostra circolare n. 11 del 28/11/2024 Vi avevamo informato circa le
importanti novità IVA con decorrenza 1/1/2025 in seguito prorogata all' 1/1/2026.**

**Vi segnaliamo tuttavia che è allo studio una possibile nuova proroga della riforma
IVA del Terzo settore prevista per il 2026, secondo quanto annunciato in questi giorni
dal viceministro all'Economia e alle Finanze.**

**Di seguito ripercorriamo le tematiche trattate della nostra precedente circolare
avvisando i nostri associati che la Mag sta organizzando dei seminari riguardanti tali
novità, seguirà nostra informativa.**

Pertanto , salvo proroghe, dall'1/1/2026 le associazioni che non assoggettavano ad Iva i contributi associativi per servizi ai soci (corsi di formazione, partecipazione ad attività riservate ai soli soci e simili) avranno l'obbligo di aprire la partita iva o, per chi ne è in possesso, di includere nell'ambito dell'Iva anche tali somme.

In particolare:

- **le prestazioni di servizi e cessioni di beni rese a soci e associati** dietro pagamento di CONTRIBUTI ASSOCIATIVI SUPPLEMENTARI diventeranno soggette a IVA, anche se ad aliquota zero cioè esenti IVA (non più fuori dal campo IVA) : in pratica rimarrà fuori dal campo IVA la quota di adesione associativa, mentre sarà soggetta ad IVA (anche se con aliquota zero) l'iscrizione al corso di musica, formazione ecc.)
- **le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni** (es fiere e sagre) da parte di associazioni per il loro sostegno, diverranno soggette a iva ad aliquota zero;
- **le cessioni di proprie pubblicazioni agli associati** diventeranno imponibili IVA con aliquota 22% (non più escluse da IVA) ;
- **le somministrazioni ai soci di alimenti e bevande (Bar), anche se effettuata da circoli quali NOI-ARCI-ACLI e simili** diventeranno soggette a IVA ad aliquota del 10% a meno che non siano rivolte a soggetti "indigenti" per le quali si applicherà l'esenzione.

ATTENZIONE: sono escluse dall'obbligo di aprire la partita IVA le associazioni che hanno **solo ed esclusivamente** entrate non qualificabili come corrispettivo o contributo associativo supplementare, quali ad esempio:

- Quote associative
- Erogazioni liberali (donazioni)
- Contributi dei soci non a fronte di un servizio
- Contributi pubblici o privati che non abbiano natura di corrispettivo e che siano a copertura di soli costi documentabili e rendicontabili.

Per tali associazioni non cambia nulla e possono continuare ad operare con il solo codice fiscale.

L'obbligo di aprire la partita IVA comporterà nuovi adempimenti amministrativi-fiscali .

In particolare:

- Necessità di provvedere ad alcuni adempimenti formali in tema di fatturazione, registrazione e dichiarazione delle operazioni.

Per evitare tale aggravio è possibile optare per l'esonero da tali adempimenti (art 36 bis dpr 633/72), valutando caso per caso questa opportunità come pure la scelta del regime IVA da adottare.

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Verona, il 5/11/2025

Ufficio Consulenza Fiscale